

REGOLAMENTO (CEE) N. 503/78 DELLA COMMISSIONE**del 9 marzo 1978****che modifica il regolamento n. 785/67/CEE, relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che in alcune regioni della Comunità si è constatato che viene consegnato all'intervento olio d'oliva vergine extra avente un'acidità pari o inferiore a 0,6°; che al tempo stesso i prezzi di mercato dell'olio d'oliva di tale qualità si collocano al livello del prezzo indicativo di mercato;

considerando che, secondo talune informazioni, gli oli consegnati all'intervento potrebbero in taluni casi non presentare naturalmente le caratteristiche dell'olio d'oliva vergine extra avente 0,6° di acidità;

considerando che l'allegato del regolamento n. 785/67/CEE, relativo alle modalità d'acquisto dell'olio da parte degli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2374/77⁽⁴⁾, prevede maggiorazioni del prezzo d'acquisto dell'olio d'oliva vergine extra offerto all'intervento, differenti a seconda del grado di acidità; che il notevole divario esistente tra la maggiorazione applicabile all'olio d'oliva vergine extra con 0,6° di acidità e quella applicabile all'olio d'oliva vergine extra avente un'acidità superiore incita a manipolazioni degli oli presentati all'intervento;

considerando che i metodi d'analisi attualmente in uso non sembrano consentire in tutti i casi l'accertamento della qualità dell'olio presentato all'intervento; che, in attesa che venga messo a punto un metodo d'analisi adeguato, è d'uopo adottare misure conservative per evitare il rischio di operazioni fraudolente; che, a tal fine, è opportuno modificare la maggiorazione applicabile all'olio d'oliva vergine extra con 0,6° d'acidità per diminuire provvisoriamente l'interesse della consegna all'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'allegato del regolamento n. 785/67/CEE, la maggiorazione ivi indicata per l'olio d'oliva vergine extra avente un'acidità superiore a 0,6° e non superiore a 1° si applica, sino al 15 maggio 1978 incluso, anche all'olio d'oliva vergine extra avente un'acidità non superiore a 0,6°.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n° 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n° L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n° 264 del 31. 10. 1967, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n° L 277 del 29. 10. 1977, pag. 27.